

Allegato "A" alla deliberazione C.C. n.15 del 08/05/2007



COMUNE DI BOTRICELLO
Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI**

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitamente intesi sotto il termine di "interventi", in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi viene disposta dal Responsabile di Servizio nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati con il Piano esecutivo di gestione, con il Piano degli obiettivi o con gli altri strumenti di Programmazione e Bilancio approvati dall'Ente.
3. Qualora, per sopravvenute ed impreviste circostanze, si rendesse necessario eseguire interventi in economia non previsti negli strumenti di cui al comma 2 ovvero eccedenti i limiti di stanziamento previsti, la Giunta comunale, su relazione del Responsabile del Servizio, può disporre l'integrazione degli obiettivi e delle risorse, autorizzando l'esecuzione di detti interventi, previa, se necessaria opportuna variazione di bilancio.

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario;
2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente, o dall'Ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Ente, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Comune.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per l'attuazione degli interventi in economia ciascun Responsabile di Servizio individua per iscritto, per ogni singolo intervento o per una serie omogenea di interventi, un responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento deve avere i requisiti di cui all'art. 10, commi 5 ss, del D.Lgs. 163/2006.
3. Nel caso in cui non venga così individuato un responsabile di procedimento, la responsabilità del procedimento rimane in capo al Responsabile di Servizio.
4. Al responsabile di procedimento sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, tutte le fasi propedeutiche all'acquisto e la verifica della regolarità della prestazione.
5. L'atto finale consistente nella determina di acquisto, nella sottoscrizione del contratto e la successiva liquidazione restano invece di competenza del Responsabile del procedimento debitamente vistata dal Responsabile di Servizio.
6. Per l'acquisizione degli interventi in economia, il responsabile del procedimento si avvale, ove siano disponibili, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.
7. A norma dell'art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999, come sostituito dall'art. 3, comma 166, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come

convertito dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191, nel caso di beni e servizi per i quali siano attive convenzioni CONSIP, ove il responsabile del procedimento ritenga di non farvi ricorso, dovrà comunque utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse¹.

ART. 4 - LIMITI DI APPLICAZIONE

1. Fatta salva la prescrizione di soglie di intervento inferiori, da parte del presente Regolamento o dell'atto di cui all'art. 1, comma 2, le procedure per l'acquisizione di interventi in economia sono di norma consentite fino a concorrenza dei seguenti importi, con esclusione dell'IVA:
 - a) Per i Lavori: Interventi non superiori ad Euro 200.000 (nel caso di cottimi fiduciari)
 - b) Per i Lavori: Interventi non superiori ad Euro 50.000 (nel caso di amministrazione diretta)
 - c) Per le Forniture Interventi inferiori ad Euro 211.000
 - d) Per i Servizi Interventi inferiori ad Euro 211.000
2. Per valutare il valore dell'intervento, ai fini della disciplina da applicare, è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a) considerare il costo complessivo dell'intervento, al netto dell'IVA e nel caso di professionisti della cassa previdenziale;
 - b) moltiplicare l'importo di cui alla lettera a) per gli anni di aggiudicazione.
3. E' vietato frazionare artificiosamente le prestazioni in modo da farle rientrare nella soglia di applicazione delle procedure in economia.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, dal Piano degli obiettivi, dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o da un altro strumento di Programmazione e Bilancio per ciascun Settore del Comune, nonché quelle suddivisioni che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del responsabile del procedimento.

ART. 5 – LAVORI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.lgs. 163/2006, possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.lgs. 163/2006 (art. 125, comma 6, lettera a) del D.lgs.163/2006);
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza (art. 125, comma 6, lettera c) del D.lgs.163/2006);
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara (art. 125, comma 6, lettera d) del D.lgs.163/2006);
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti (art. 125, comma 6, lettera e) del D.lgs.163/2006);
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. (art. 125, comma 6, lettera f) del D.lgs.163/2006);
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera b) del D.lgs. 163/2006 sono altresì individuati come eseguibili in economia i seguenti lavori:
 - a) Lavori di importo non superiore ad euro 100.000,00 di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di riparazione degli edifici (con i relativi impianti, infissi, manufatti e pertinenze) e delle

¹ Dall'obbligo sono esonerati i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i Comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti

opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta, compreso l'acquisto o il noleggio delle attrezzature, degli utensili e dei materiali necessari per la loro esecuzione.

ART. 6 – FORNITURE IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006, possono essere eseguite in economia le seguenti forniture purché di importo inferiore ad euro 211.000,00:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto (art. 125, comma 10, lettera a)
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo (art. 125, comma 10, lettera b)
 - c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (art. 125, comma 10, lettera c)
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (art. 125, comma 10, lettera d).
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, primo periodo, possono essere altresì eseguite in economia le seguenti forniture, purché di importo inferiore ad euro 211.000,00:
 1. di generi di cancelleria, carta, buste, cartelle anche intestate, stampati, modulistica, supporti meccanografici, libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici, anche su supporto informatico;
 2. di valori bollati;
 3. di hardware e software;
 4. di macchine da scrivere, calcolatrici, duplicatori e fotoriproduttori, telecamere, fotocamere, macchine fotografiche, hi-fi, amplificatori, microfoni, tv , videoregistratori e dvd, attrezzature elettroniche in generale;
 5. di apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i relativi accessori;
 6. di mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature;
 7. di vestiario ed accessori (armi, mostrine, ecc.) per il personale addetto alla polizia municipale;
 8. di vestiario ed accessori per i messi, le guide in grotta e per il personale tecnico-manutentivo ed ausiliario avente diritto;
 9. di materiali ed attrezzature per la sicurezza dei lavoratori;
 10. di macchinari vari a motore e biciclette;
 11. di detersivi, prodotti igienici, materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici e per la manutenzione e riparazione dei beni mobili;
 12. di combustibile e lubrificanti per autoveicoli, motociclette e macchinari vari a motore;
 13. di materiali, attrezzature ed utensili necessari alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di riparazione degli edifici (con i relativi impianti, infissi e manufatti) e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta;
 14. materiale vario di ferramenta, elettrico, idraulico, edile, per imbiancature, per giardinaggio, conglomerato cementizio, vernici, ferro, ghiaia e pietrisco, materiale vario per officina;
 15. di elettrodomestici (di tipo familiare e/o industriale), attrezzature ed utensileria varia per gli uffici, scuole, cucine, refettori, ludoteche, centri sociale e simili;
 16. di attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;
 17. di attrezzature ed ausili didattici e ricreativi per scuole, ludoteche e simili;
 18. di attrezzature ed ausili per disabili;
 19. di generi alimentari per interventi di assistenza sociale, refezioni scolastiche, ludoteche e simili;
 20. di quantitativi limitati di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

21. di libri ed altri supporti audiovisivi per la biblioteca civica;
22. di medaglie, coppe, targhe, composizioni floreali, ed altri oggetti per commemorazioni, premiazioni, convegni, ricorrenze, festività ed altre esigenze di rappresentanza;
23. di attrezzature tecniche, scientifiche, di antincendio e di dispositivi antifurto;
24. di oggetti per l'arredo urbano e per il verde pubblico ed attrezzato;
25. di toponomastica, segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
26. di lapidi, cassette, scale, ornamenti floreali per i cimiteri comunali;
27. onoranze funebri per cittadini non abbienti;
28. di cassonetti, campane, cestini gettacarte ed altri contenitori per i rifiuti;
29. di materiali ed attrezzature per la protezione civile;
30. di acqua, gas ed energia elettrica;
31. forniture per l'esecuzione d'ufficio a carico dei contravventori;
32. di autoveicoli e motociclette;
33. spese minute non comprese nelle voci precedenti, di importo non superiore ad euro 500,00.

ART. 7 –SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006, possono essere eseguiti in economia i seguenti servizi, purché di importo inferiore ad euro 211.000,00:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto (art. 125, comma 10, lettera a)
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo (art. 125, comma 10, lettera b)
 - c) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (art. 125, comma 10, lettera c)
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (art. 125, comma 10, lettera d).
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, primo periodo, possono essere altresì eseguiti in economia i seguenti servizi, purché di importo inferiore ad euro 211.000:
 1. di igiene urbana, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, pulizia, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione e custodia degli edifici (con i relativi impianti, infissi e manufatti) e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta;
 2. di gestione e manutenzione in genere degli edifici (con i relativi impianti, infissi e manufatti) e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta, impianti antifurto ed antincendio;
 3. di manutenzione, collaudo e riparazione di tutti i beni mobili, inclusi autoveicoli, motociclette, macchinari vari a motore e biciclette;
 4. di pulizia del vestiario, della biancheria e del corredo da guardaroba;
 5. di progettazione grafica, stampa, litografia, editoria, fotografia, registrazione, ripresa video, riproduzione cartografica, copisteria, rilegatura, archiviazione ottica, trasposizione da supporto magnetico a cartaceo, di traduzione ed interpretariato, postalizzazione, stampa e rendicontazione inclusi quelli relative ad imposte, tasse, sanzioni ed altre entrate comunali;
 6. divulgazione di bandi, ordinanze, comunicati ed avvisi attraverso mezzi di informazione anche radiotelevisivi, telematici e bollettini ufficiali;
 7. di aggiornamento e manutenzione sito web istituzionale;
 8. di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;

9. di organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, congressi, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti gli Enti locali;
10. di assistenza tecnica, noleggio, montaggio, smontaggio palchi ed altri impianti necessari allo svolgimento di pubblici spettacoli sia al chiuso che all'aperto;
11. di locazione a breve o medio termine di immobili o di immobili attrezzati per pubbliche selezioni, per convegni, congressi, o altre manifestazioni culturali o istituzionali, ove non siano disponibili idonei immobili comunali;
12. di organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento professionale;
13. servizi completi di rinfresco per inaugurazioni, mostre, convegni, premiazioni, conferenze stampa, ed altre esigenze di rappresentanza;
14. di refezione scolastica;
15. di trasporto scolastico, di trasporto alunni per gite, visite a scopo culturale e manifestazioni sportive; di trasporto degli utenti dei centri estivi e degli anziani per soggiorni marini o montani, ovvero gite organizzate; altri servizi di trasporto non continuativo per brevi tragitti all'interno del territorio comunale ed a carico dell'Ente;
16. di accertamento, liquidazione, riscossione di imposte, tasse, sanzioni ed altre entrate comunali;
17. di noleggio di autoveicoli, motociclette, macchinari vari a motore, fotocopiatori ed altre attrezzature elettroniche, incluse quelle relative al controllo del traffico;
18. di sponsorizzazione e ricerca sponsor;
19. di sgombero neve, interventi antigelo e antincendio, compreso l'acquisto dei materiali e degli utensili necessari;
20. di allestimento e manutenzione della toponomastica e della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
21. di assistenza hardware e software;
22. di oneri per visite mediche del personale, assistenza ed altri servizi per la sicurezza sul lavoro;
23. di eliminazione scarichi di fogna e di rifiuti;
24. di gestione degli impianti di depurazione e degli scarichi fognari;
25. di organizzazione di soggiorno di anziani, minori e handicappati per i centri e i soggiorni estivi;
26. di pulizia di torrenti e rii;
27. di protezione civile;
28. rilascio di documentazioni, copie di fogli catastali e certificazioni in genere;
29. spese di allacciamento a pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, telecomunicazioni, etc.);
30. spese postali, telegrafiche, telefoniche e per corrieri privati;
31. onoranze funebri per cittadini non abbienti;
32. prestazioni per i servizi socio-assistenziali e culturali;
33. assicurazioni;
34. spese pedaggi autostradali e servizi di trasporto per missioni Amministratori e personale;
35. spese di condominio;
36. spese per diritti di pubblicità e pubbliche affissioni;
37. imposte e tasse inerenti il possesso degli autoveicoli;
38. spese per la registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, visure catastali ed immobiliari, notifica ed esecuzione di atti e provvedimenti;
39. canoni demaniali;
40. quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni od ai consorzi tra enti locali;
41. servizi legali;
42. incarichi professionali relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del

procedimento e del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'art. 90 del D.lgs.163/2006, di importo inferiore ad euro 20.000,00;

43. Incarichi diversi da quelli del punto precedente e riguardanti servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi topografici; servizi analoghi di consulenza scientifica, artistica, amministrativa, finanziaria e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica, analisi, servizi archivistici e servizi stampa;
44. servizi per l'esecuzione d'ufficio a carico dei contravventori;
45. spese minute non comprese nelle voci precedenti, di importo non superiore ad euro 1.000,00.

ART. 8 – LAVORI IN ECONOMIA – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Le modalità di affidamento dei lavori in economia sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.
2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 20.000,00 euro, e fino a euro 100.000,00 , in applicazione dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se esistono, in tale numero, soggetti idonei.
3. La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
4. La consultazione avviene tramite indagine di mercato, con le modalità di cui al successivo articolo 10.
5. Per lavori di importo inferiore a euro 20.000 è consentito l'affidamento diretto.
6. L'affidamento diretto è inoltre sempre consentito, anche per importi pari o superiori ad euro 20.000,00#, quando lo renda necessario una delle circostanze elencate dall'art. 41 del RD 827/1924.
7. Dell'avvenuto affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 20.000,00 deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione di cui all'art. 12 comma 2.

ART. 9 –FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Le modalità di affidamento delle forniture e dei servizi in economia sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, tranne quanto previsto dall'art. 19 per i servizi di cui al precedente art. 7, comma 2, punto 43.
2. Per i servizi di importo pari o superiore a euro 20.000,00, ed inferiori ad euro 211.000,00, in applicazione dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se esistono, in tale numero, soggetti idonei.
3. Per i servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00, ed inferiori ad euro 20.000,00 , in applicazione dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno tre operatori economici, se esistono, in tale numero, soggetti idonei.
4. La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

5. La consultazione avviene tramite indagine di mercato con le modalità di cui al successivo articolo 10.
6. Per i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 5.000,00, e per i servizi di cui all'art. 7, comma 2, punto 44 di importo inferiore ad euro 20.000,00, è consentito l'affidamento diretto.
7. L'affidamento diretto è inoltre consentito per forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiori a euro 20.000,00, quando sussistano particolari ragioni di urgenza, ovvero speciali circostanze, adeguatamente motivate, che sconsiglino il ricorso alle procedure previste dal comma 3.
8. L'affidamento diretto è inoltre sempre consentito, anche per importi pari o superiori ad euro 20.000,00, quando lo renda necessario una delle circostanze elencate dall'art. 41 del RD 827/1924.
9. Dell'avvenuto affidamento delle forniture e dei servizi di importo pari o superiore ad euro 20.000,00 deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione di cui all'art. 12 comma 2.

ART. 10 – MODALITA' DELLE INDAGINI DI MERCATO

1. L'affidamento degli interventi per i quali è richiesta l'effettuazione di una indagine di mercato avviene di norma mediante apposita lettera di invito, effettuata mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica, contenente:
 - a) le indicazioni relative alle modalità di redazione dell'offerta o del preventivo richiesto, il termine di presentazione e le modalità di scelta del contraente;
 - b) l'oggetto della prestazione ed in particolare nel caso di lavori, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - c) le caratteristiche tecniche e le qualità della prestazione oggetto del contratto;
 - d) i prezzi ed in particolare nel caso di lavori i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli/e a corpo;
 - e) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - f) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - g) le modalità di pagamento;
 - h) le eventuali penalità in caso di ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, ed in ogni caso il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario, e di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altre imprese a spese dell'affidatario;
 - i) le eventuali garanzie;
 - j) la richiesta della dichiarazione dell'impresa di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, assoggettandosi a propria cura e spesa, e sotto la propria responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quelle relative all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro; nel caso di lavori l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.
2. L'offerta può essere richiesta anche sulla base di un "foglio condizioni" o di un "foglio patti e condizioni" che in tal caso dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'offerente e trasmesso unitamente all'offerta.
3. L'offerta dovrà pervenire secondo le modalità contenute nella richiesta, entro il termine stabilito, comunque non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della richiesta.

4. L'apertura delle offerte pervenute dovrà essere effettuata dal Responsabile del Servizio, alla presenza di due testimoni e con l'assistenza di un segretario, nel caso in cui sia stata richiesta la presentazione di un'offerta segreta, ovvero senza formalità in caso contrario.
5. L'offerta segreta è sempre prescritta nel caso di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e nel caso di forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 20.000,00, nonché a descrizione del Responsabile del servizio quando lo suggeriscano ragioni di opportunità o convenienza.
6. Nel caso in cui non sia prescritta l'offerta segreta, la lettera di invito può prevedere che essa possa pervenire anche tramite fax o posta elettronica.
7. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.
8. Nei casi di cui al precedente articolo 9 comma 3, la lettera di invito e l'offerta possono essere redatte anche in forma semplificata, purché contenenti la descrizione dell'intervento richiesto, il prezzo offerto e le clausole del rapporto contrattuale ritenute essenziali.
9. Nei casi di lavori di importo inferiore a euro 40.000 e di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 20.000, l'indagine di mercato può essere effettuata anche mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ed ove ricorra il caso del Comune nel cui territorio deve essere eseguito l'intervento, per almeno dieci giorni, di apposito avviso contenente gli elementi di cui al comma 1, e riportante l'invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti.
10. E' facoltà del responsabile del procedimento provvedere altresì ad ulteriori forme di divulgazione dell'avviso di cui al precedente comma 9 (quali a titolo esemplificativo: pubblicazione sul sito web istituzionale o su altri siti, trasmissione ad albi ed associazioni di categoria).
11. E' fatto divieto di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto l'elenco dei soggetti da invitare o invitati alla indagine di mercato o che abbiano presentato offerta.
12. La scelta dell'affidatario avviene in base ad uno dei seguenti criteri, predeterminati nella lettera di invito o nell'avviso:
 - a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei lavori o dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'affidamento dell'intervento devono essere indicati nella lettera invito o nell'avviso.
13. Agli affidamenti in economia non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dal combinato disposto degli artt. 86 e 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006; tuttavia a norma dell'art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento può sottoporre a verifica ed eventualmente escludere le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.
14. Le offerte pervenute sono raccolte agli atti della relativa pratica.

ART. 11 – MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Quando è consentito l'affidamento diretto, il Responsabile del Servizio può procedere ad affidare l'intervento direttamente all'imprenditore individuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. In tal caso il responsabile del procedimento deve attestare la congruità del prezzo e delle altre condizioni contrattuali previste per la realizzazione dell'intervento.
3. In ogni caso quando è consentito l'affidamento diretto, il responsabile può comunque ricorrere ad indagine di mercato a norma del precedente art. 10, anche interpellando due sole imprese.
4. Nel caso di indagine di mercato esperita a norma del precedente comma 3, la lettera di invito e l'offerta possono essere redatte anche in forma semplificata, purché contenenti la descrizione dell'intervento richiesto, il prezzo offerto e le clausole del rapporto contrattuale ritenute essenziali, e può essere stabilito un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quello di cui all'art. 10 comma 3.
5. Qualora non venga esperita un'indagine di mercato, nella richiesta del Comune formalmente accettata dall'impresa contraente e/o nell'offerta inviata dalla stessa devono essere contenuti almeno la descrizione dell'intervento richiesto, le clausole del rapporto contrattuale ritenute essenziali ed il prezzo offerto.

ART. 12 – DETERMINA A CONTRARRE

1. L'acquisizione in economia di cui al presente regolamento è di norma preceduta, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 163/2003 e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, da apposita determina a contrarre del Responsabile del Servizio, contenente i requisiti di cui alle citate disposizioni ed in particolare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Con lo stesso provvedimento si prenota la relativa spesa stimata nei limiti dei fondi stanziati nel competente capitolo del bilancio.
2. Al termine della procedura il Responsabile del Servizio affida, con apposita determina con cui viene anche impegnata la spesa, l'intervento all'impresa che ha presentato la migliore offerta.
3. Nel caso di interventi in economia di cui al precedente art. 11, i provvedimenti di cui al comma 1 e 2 sono sostituiti dalla determina che dispone ed ove occorra motiva, l'affidamento, anche se preceduto da una indagine di mercato a norma dell'art. 10, comma 3, impegnando la relativa spesa ed attestando la congruità del prezzo e delle altre condizioni contrattuali previste per la realizzazione dell'intervento.
4. Nel caso di lavori, qualora l'importo sia pari o superiore ad euro 20.000,00, la procedura di affidamento dei lavori stessi deve essere preceduta dall'approvazione, da parte della Giunta comunale, di un progetto contenente almeno il computo metrico estimativo, i disegni esecutivi ed il foglio patti e condizioni.

ART. 13 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento dell'intervento deve essere comunicato per iscritto all'impresa affidataria unitamente agli estremi del provvedimento di impegno a norma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

2. La stipulazione del contratto può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata nel caso di intervento di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 IVA esclusa, avente i contenuti di cui al successivo comma 3; la scelta fra la forma pubblica e la scrittura privata autenticata è effettuata dal Responsabile del Servizio in rapporto alla natura, all'importo e ad ogni altra caratteristica del rapporto o del contraente in funzione esclusivamente della tutela dei diritti dell'Amministrazione comunale;
 - b) mediante scambio di lettere commerciali oppure per mezzo di obbligazione stessa in calce al foglio patti e condizioni o alla determina di affidamento per i contratti di importo inferiore a 10.000,00 Euro IVA esclusa, nel caso in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale;
 - c) mediante scrittura privata negli altri casi.
3. Il contratto di cui al precedente comma 2 lettere a) e c) deve indicare:
 - a) l'oggetto della prestazione ed in particolare nel caso di lavori, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) le caratteristiche tecniche e le qualità della prestazione oggetto del contratto;
 - c) i prezzi ed in particolare nel caso di lavori i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli/e a corpo;
 - d) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - e) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le eventuali penalità in caso di ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, ed in ogni caso il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario, e di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altre imprese a spese dell'affidatario;
 - h) le eventuali garanzie;
 - i) l'obbligo dell'affidatario di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, assoggettandosi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quelle relative all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro; nel caso di lavori l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

ART. 14 - GARANZIE

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi con l'esecuzione della prestazione, è facoltà insindacabile dell'Amministrazione richiedere la presentazione di una garanzia da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Qualora richiesta, la garanzia fideiussoria dovrà:
 - a) essere stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dell'intervento, salvo diversa e motivata quantificazione;
 - b) avere validità almeno pari alla durata del contratto;
 - c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Responsabile del Servizio;
 - d) possedere gli altri requisiti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 15 - PENALI

1. In caso di ritardi e/o per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, imputabili all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali eventualmente stabilite con l'atto di affidamento.
2. In siffatto caso il Responsabile del Servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ART. 16- INTERVENTI NON CONTEMPLATI – PERIZIE SUPPLETIVE

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, ovvero che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, con le stesse modalità di cui all'art. 12, previa acquisizione delle risorse necessarie a finanziare la maggiore spesa occorrente, nel rispetto dei limiti complessivi di importo previsti per gli interventi in economia.
2. In nessun caso la spesa complessiva potrà quindi superare quella debitamente autorizzata, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia suppletiva approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, con l'osservanza delle limitazioni previste dalla legge.
3. Quando nel corso dell'esecuzione degli interventi risulti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti per interventi consimili, oppure ricavandoli da nuove analisi.
4. Tali nuovi prezzi sono approvati, con apposita determinazione, dal Responsabile del Servizio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le forniture di beni e servizi.

ART. 17 – CONTABILITA' - COLLAUDO E PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori ove nominato.
2. La contabilità ed il pagamento dei lavori eseguiti in economia sono disciplinati dal Capo II del Titolo XI del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
3. Per i lavori a cottimo, il responsabile del procedimento o direttore dei lavori ove nominato allega al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo. Il conferimento dell'incarico di collaudo deve risultare da apposita determinazione del Responsabile del Servizio.
4. Per i lavori non soggetti a collaudo, ai sensi delle leggi vigenti, il soggetto di cui al comma 1 rilascia il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
5. Per i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00, si può prescindere dal certificato di regolare esecuzione, che viene sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione apposta dal responsabile del procedimento.
6. Per i lavori di manutenzione degli impianti di cui alla Legge 46/1990, l'installatore è tenuto a rilasciare il certificato di conformità riportante l'attestazione che l'intervento è compatibile con gli impianti esistenti.
7. Per i servizi e le forniture in economia, la regolare esecuzione è attestata dal responsabile del procedimento in occasione della liquidazione delle relative fatture.

8. La liquidazione degli interventi in economia avviene con atto del Responsabile del Servizio, nelle forme previste dal regolamento di contabilità, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento.

ART. 18 - LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 146 e 147 del DPR n. 554/1999. In questo caso il verbale, compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico che si reca prima sul luogo, e la perizia estimativa, sono inviati al Responsabile del Servizio che provvederà all'adozione di un'apposita determinazione che approverà l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi, se i lavori rientrano nella programmazione di cui al comma 2 del precedente art. 1. In caso contrario il Responsabile del Servizio trasmetterà gli atti alla Giunta comunale per gli adempimenti di cui al comma 3 del precedente art. 1.
2. In ogni caso l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata a norma dell'art. 193, comma 3, del D.lgs. 267/2000 smi, nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine.
3. Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'autorizzazione, saranno approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego.
4. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile del Servizio competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 19 – INCARICHI PROFESSIONALI

1. Gli incarichi professionali di cui al punto 43 del precedente art. 7, comma 2, ovvero relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'art. 90 del D.lgs.163/2006, di importo inferiore ad euro 20.000,00 possono essere affidati in economia secondo i principi del presente regolamento, in base alle disposizioni seguenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. L'affidamento è preceduto dall'attestazione del responsabile del procedimento circa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del D.lgs. 163/2006 per poter procedere all'incarico.
3. Possono essere affidatari degli incarichi solo i soggetti di cui all'art. 90 del d.lgs. 163/2006, che non siano incorsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e che non si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.
4. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi.
5. L'affidamento avviene previa pubblicazione per almeno 10 giorni all'Albo pretorio del Comune ed eventualmente a scelta del responsabile del procedimento, mediante divulgazione a norma dell'art. 10, comma 10 (principio di trasparenza), di apposito avviso contenente:
 - a) oggetto dell'incarico;
 - b) importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;
 - c) tempi di esecuzione;
 - d) altre eventuali indicazioni relative alla prestazione;

- e) termine e modalità per la presentazione delle candidature e dei curricula;
 - f) requisiti richiesti;
 - g) indicazione dei criteri adottati per l'affidamento dell'incarico.
 - h) le eventuali penalità in caso di ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, ed in ogni caso il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del professionista, e di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altri professionisti a spese dell'affidatario;
 - i) le garanzie di cui all'art. 111 del D.lgs. 163/2006;
 - j) la richiesta della dichiarazione del professionista di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, assoggettandosi a propria cura e spesa, e sotto la propria responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
 - k) la richiesta della dichiarazione del professionista di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e di non trovarsi in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.
6. La scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi è effettuata sulla base dei curricula presentati e nel rispetto dei seguenti principi:
- a) divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica (principio della non discriminazione e della parità di trattamento);
 - b) obbligo di considerare condizione essenziale il possesso di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire (principio della proporzionalità);
 - c) possibilità di considerare fra i criteri di valutazione il minor tempo previsto per l'esecuzione della prestazione ed il massimo sconto su gli onorari nella misura consentita dalla vigente legislazione.
7. Qualora non vengano presentate candidature ovvero quelle presentate risultino inadeguate, il responsabile del procedimento può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo da incaricare in via diretta.
8. Per le opere di speciale complessità, per opere che abbiano necessità di professionisti di alta specializzazione, i competenti organi politico/amministrativi potranno emanare atti di indirizzo, comunque conformi alle disposizioni di cui all'art. 90 del D.lgs. 163/2006, e comunque della vigente normativa, cui il Responsabile del procedimento dovrà attenersi.
9. L'affidamento dell'incarico avviene sulla base della proposta del responsabile del procedimento, con Determinazione del Responsabile del Servizio, contenente, il nominativo prescelto, le motivazioni della scelta con riferimento alla valutazione svolta, lo schema di convenzione disciplinante lo svolgimento dell'incarico; l'impegno di spesa .
10. Quando lo renda necessario una delle circostanze elencate dall'art. 41 del RD 827/1924 è inoltre consentito l'affidamento diretto senza previa pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 5.
11. Dell'avvenuto affidamento deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione di cui all'art. 19 comma 20 (principio di trasparenza).

ART. 20 – PROROGHE E RINNOVI

- 1. E' sempre vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal presente regolamento.
- 2. Il rinnovo espresso è invece consentito laddove la facoltà di rinnovare il contratto sia stata prevista nell'indagine di mercato e le procedure di affidamento abbiano tenuto conto

dell'eventuale maggiore durata del rapporto e quindi del relativo importo contrattuale, ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai precedenti artt. 8 e 9.

3. Il rinnovo espresso è inoltre consentito quando sarebbe comunque ammesso l'affidamento diretto dell'intervento a norma dei precedenti artt. 8 e 9.
4. Il rinnovo contrattuale deve avvenire alle medesime condizioni contrattuali del precedente rapporto oppure a condizioni migliorative per l'Amministrazione comunale.
5. La proroga non costituisce invece rinnovo contrattuale, ma semplice spostamento in avanti del termine di durata di un contratto ed è consentita anche in deroga alle condizioni dei precedenti commi nelle more delle procedure di affidamento dell'intervento o quando ricorrano altre speciali circostanze, quali a titolo esemplificativo, la necessità di riorganizzare un servizio, l'entrata a regime di nuovi modelli gestionali o di nuove discipline normative.

ART. 21 – RELAZIONI PERIODICHE

1. I Responsabili di Servizio devono relazionare per iscritto ogni semestre, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno, sugli operatori interpellati e sugli affidamenti effettuati, distintamente per lavori, servizi e forniture, nel semestre precedente, di importo singolarmente superiore ad euro 5.000,00.
2. La relazione è indirizzata al Segretario comunale, alla Giunta comunale, ed all'organo deputato al controllo di gestione e costituisce elemento di valutazione dell'attività svolta, ai fini del raggiungimento o meno degli obiettivi.

ART. 22 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel seguente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

- 1 Sono abrogate tutte le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che siano comunque in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.
- 2 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.